

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	197
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	197
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia edilizia. (249)	197
PRESIDENTE	197, 200, 203, 205, 206, 207
BONTADE MARGHERITA, <i>Relatore</i> 198, 199, 205	201
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> 199, 200, 201, 202, 206, 207	199, 201
CECCHERINI	199, 201
BORGHESE	199, 200, 203
DI NARDO	199
ALESSANDRINI	199, 202, 205, 206
CERVONE	200
BOTTONELLI	200, 201, 203, 205
CAMANGI	200, 205, 206, 207
BUNETTO	200, 206
AZIMONTI	201
TITOMANLIO VITTORIA 202, 203, 205, 206, 207	202, 207
RIPAMONTI	202, 207
CIBOTTO	206
Sui lavori della Commissione:	
BUNETTO	207
PRESIDENTE	207
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	207

La seduta comincia alle 10.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo l'onorevole De' Cocci.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Titomanlio Vittoria, a norma dell'articolo 39 primo comma, assiste alla nostra seduta senza voto deliberato, in quanto autore della proposta di legge n. 249, all'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia edilizia (249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Titomanlio Vittoria ed altri: «Provvedimenti in favore delle Aziende artigiane in materia edilizia».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge ha già formato oggetto del nostro esame nella seduta del 22 luglio. In quella sede, la Commissione — dopo aver approvato un emendamento sostitutivo di tutto

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

il primo comma dell'articolo 1 — dava incarico ad un Comitato ristretto di procedere a un esame preliminare delle altre norme del progetto e di proporre gli eventuali emendamenti da apportarvi.

Do la parola al Relatore, onorevole Bontade Margherita, perché riferisca sui lavori del Comitato ristretto ed illustri gli emendamenti proposti dal medesimo, il cui testo è stato distribuito ciclostilato a tutti i membri della Commissione.

BONTADE MARGHERITA, Relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il comitato incaricato di rivedere la proposta di legge n. 249 dell'onorevole Titomanlio ed altri, al quale comitato sono stati chiamati a far parte, oltre a me, gli onorevoli Arenella, Camangi, Borghese, Biaggi e Busetto, ha concordemente provveduto ad una nuova stesura del testo della proposta di legge, presente la stessa onorevole proponente. Il nuovo testo, sottoposto oggi all'esame della Commissione, tiene conto in primo luogo dello scopo fondamentale della proposta, ossia di dare la possibilità agli artigiani che vivono in condizioni malsane, comunque inadeguate alle elementari esigenze della vita civile, di avere, a prezzo modico, locali più rispondenti alle necessità dell'azienda e, soprattutto, alle elementari norme di igiene sanitaria, e, aggiungerei io, più accoglienti per i giovani apprendisti. Ma il nuovo testo tiene conto, altresì, delle osservazioni e proposte avanzate nella seduta del 22 luglio. È opportuno che io rammenti come in detta seduta è stato approvato il primo comma dell'articolo 1 nella seguente formulazione:

« I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, dell'I.N.C.I.S., degli Istituti delle case popolari e dagli Enti non aventi fini di lucro, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane ».

Ed ora eccomi ad illustrare le modificazioni proposte dal Comitato, di cui è stato distribuito il testo ciclostilato.

Il secondo comma dell'articolo 1 — tenendo conto, in primo luogo delle osservazioni dell'onorevole Busetto e dell'onorevole Ripamonti — dovrebbe contemplare l'obbligatorietà del parere dell'Amministrazione comunale, dell'Ispettorato del lavoro e della Commissione provinciale dell'artigianato.

A proposito della questione più controversa, se cioè sanzionare l'obbligatorietà o la

facoltà per gli Enti interessati alla costruzione delle botteghe e locali in parola, richiamando quanto chiarito avanti in ordine alle possibilità previste dal primo comma, preciso che il Comitato, dopo ampio e obbiettivo esame delle ragioni addotte nella discussione in sede di commissione in favore e contro ciascuna delle due soluzioni, ha concordemente ritenuto di poter sottoporre all'esame della onorevole Commissione una nuova soluzione che raccoglie i vantaggi dell'una e dell'altra tesi. Va al riguardo serenamente considerato che, in pratica, il parere dell'Amministrazione Comunale, dell'Ispettorato del Lavoro e della Commissione Provinciale dell'Artigianato rispecchierà le esigenze dell'urbanistica, da un lato, e, dall'altro, sarà anche, e soprattutto, l'espressione della tutela dei lavoratori dell'artigianato, sia sotto l'aspetto economico, che sotto quello giuridico e morale. È evidente, infatti, che il parere espresso con obbiettività dai superiori organi sarà la prova più tangibile dell'esistenza, caso per caso, delle condizioni favorevoli al trapianto dell'Azienda artigiana nei nuovi locali. In tale modo, vengono meno le riserve e considerazioni fatte anche da me stessa nella seduta precedente, quando tale parere non era stato contemplato nel testo originario che sancisce, senza discriminazione alcuna, l'obbligatorietà delle costruzioni in parola.

Ha ritenuto, poi, il Comitato di escludere le cooperative edilizie dalle disposizioni di cui al secondo comma, perché dette cooperative sono costituite da privati cittadini, cui non si può fare obbligo di destinare parte delle abitazioni a botteghe artigiane.

L'articolo 2 dovrebbe essere soppresso, in quanto il suo contenuto è compreso nella formulazione dell'articolo 6. Quest'ultimo articolo — per la soppressione degli articoli 3, 4 e 5, sulla quale mi ero intrattenuta nel corso della mia relazione nella seduta del 22 novembre 1959 — diviene articolo 2 del nuovo testo, per la cui formulazione il Comitato ha tenuto conto delle osservazioni dell'onorevole Misefari, per stabilire i criteri di precedenza nelle assegnazioni.

L'articolo 3 del nuovo testo è identico all'articolo 7 della proposta. Esso è stato integralmente riportato, in quanto costituisce concreta e valida applicazione del principio di diffusione della piccola proprietà privata, che rende l'uomo più libero e ne sviluppa la personalità e le capacità.

Degli altri articoli della proposta resta l'articolo 9, che il nuovo testo ha indicato come articolo 4. Esso concerne le agevolazioni

zioni fiscali per i locali in parola per cui la Commissione del Bilancio ha dato parere favorevole.

Onorevoli colleghi, col ringraziamento del comitato tutto, del quale mi rendo interprete per la fiducia concessa dalla onorevole Commissione, mi si consenta di esprimere il ringraziamento mio personale agli onorevoli Camangi, Borghese, Biaggi, Arenella e Busetto per la tanto apprezzata loro collaborazione, ispirata a criteri obiettivi di esame e di valutazione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io sono favorevole alla proposta di legge così come ora è stata modificata dal Comitato. Mi sembra ben congegnata, semplificata e più aderente alle finalità che si vogliono perseguire.

Ho soltanto un dubbio, che forse si potrebbe superare con un piccolo emendamento, è cioè questo: nel secondo comma dell'articolo 1 si propone di far obbligo agli enti interessati, prima di dar corso alla progettazione, di sentire l'Amministrazione Comunale, l'Ispettorato del Lavoro e la Commissione Provinciale dell'Artigianato sulla opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali. Ora, a parte che si potrebbero ridurre le tre organizzazioni ad una sola, perché se si fa riferimento all'Ispettorato del Lavoro può bastare questo solo, o se si fa riferimento alla Commissione provinciale o all'Amministrazione Comunale può bastare uno solo, di questi due organi per esprimere un parere tecnico; comunque, si ha una perdita di tempo se vogliamo lasciare tutti e tre gli organi. Oggi le costruzioni si fanno in genere con ritmo molto accelerato, mentre l'obbligo di consultare tre enti richiederebbe due o tre mesi in più. Sicché, secondo me, o si riduce il numero degli enti da consultare o, altrimenti, si statuisce l'obbligo che entro un dato termine, per esempio dieci giorni, gli Enti debbano rispondere.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. D'accordo nella preoccupazione. Circa la soluzione, preferisco la seconda.

CECCHERINI. Io direi di togliere l'Ispettorato del Lavoro, che ha delle funzioni diverse e ispettive, mentre la categoria direttamente interessata è rappresentata dalla Commissione dell'Artigianato. Del resto, poi, c'è l'Amministrazione Comunale che deve vedere la compatibilità con quello che è il piano regolatore.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Concordo con l'onorevole Ceccherini. L'Amministrazione Comunale vede, comunque, il pro-

getto, perché deve dare le licenze edilizie e la sua indicazione in questa legge riuscirebbe, quindi, pleonastica.

BORGHESE. Ma è opportuno metterla. Si tratta di due cose diverse, l'approvazione del progetto generale e la rispondenza delle botteghe all'indirizzo urbanistico del Comune.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. L'indirizzo urbanistico è indicato appunto nel piano regolatore. Ad ogni modo, si può lasciare anche il parere dell'Amministrazione comunale, precisando, però, che, sia essa sia la commissione provinciale dell'artigianato, devono dare il loro parere entro un dato termine, passato il quale il parere si deve intendere come negativo. Questo termine potrebbe essere fissato in un mese.

In ogni caso, poi, andrebbe soppresso il parere dell'Ispettorato del lavoro.

DI NARDO. Ritengo che trenta giorni costituiscano un termine molto ristretto, tenuto conto, non dei piccoli comuni, ma delle grandi città, dove le commissioni edilizie, pur riunendosi quasi quotidianamente, hanno grandi moli di lavoro. Dico questo, non per imporre, sia pure indirettamente, una certa remora alla realizzazione delle aspettative della categoria artigiana, ma semplicemente nell'interesse della stessa categoria. Proporrei perciò di spostare il termine da 30 giorni a 45 giorni.

ALESSANDRINI. Penso che un termine preciso sia opportuno, ma fissarlo troppo lungo sarebbe un errore. Si tratta di un giudizio di opportunità che non esige un prolungato studio.

DI NARDO. D'accordo. Ritiro l'emendamento. Avevo frainteso e credevo si trattasse di licenza.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. La licenza è un'altra cosa, e la legge prevede per il suo rilascio un periodo di due mesi. Nel nostro caso si tratta di un atto preliminare alla richiesta di licenza. Formulerei, allora, così l'emendamento:

« I predetti Enti devono pronunciarsi entro un mese dalla richiesta. Passato inutilmente tale termine si intende che la risposta sia negativa ».

ALESSANDRINI. Direi di mettere trenta giorni, per precisare meglio. E quanto alla seconda parte, proporrei: « trascorsi i quali nessun vincolo può essere imposto ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Potremmo allora dire:

« I predetti enti devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta ».

E non aggiungerei altro. Se, infatti, aggiungessimo la precisazione da me proposta poco fa, potrebbe anche sembrare che prima debba essere interpellato un ente e poi, successivamente, l'altro.

Desidero, poi, far rilevare una inesattezza nella formulazione del primo comma dell'articolo 1, già approvato nella seduta precedente. Vi si parla di costruzione di case popolari con riferimento anche all'I.N.C.I.S. Ora, l'I.N.C.I.S. non costruisce case popolari, ma case economiche. Quindi bisognerebbe correggere e dire: « costruzioni di case economiche e popolari ».

PRESIDENTE. D'accordo. Provvederemo in sede di coordinamento.

CERVONE. Sono veramente perplesso su questo comma per due ragioni.

Se si dice: « ... debbono sentire l'Amministrazione comunale... » vuol dire che la richiesta è obbligatoria.

Vi è, poi, l'emendamento dell'onorevole Ministro, quanto mai opportuno, con la fissazione dei trenta giorni. Ma pongo questo caso. Gli interessati fanno le due richieste di parere contemporaneamente; ora, se i due pareri saranno discordanti, noi ci troveremo, non davanti alla espressione di un parere, ma di fronte a due pareri in contrasto. È una cosa che può avvenire. Come si risolve, in tal caso, questo conflitto? A mio avviso dobbiamo trovare una formula, ad esempio, che i pareri vengano chiesti ad una commissione mista di rappresentanti della Commissione Artigianale e del Comune; oppure che sia chiesto il parere prima ad un organo e poi successivamente all'altro organo.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Devo ricordare che l'ente è obbligato a richiedere i pareri, ma non è obbligato ad attenersi ad essi. Quindi, i due pareri possono anche essere difformi. Sarà l'ente, allora, che valuterà l'attendibilità dell'uno o dell'altro.

BOTTONELLI. L'intervento dell'onorevole Ministro mi fa sorgere un dubbio. Quale significato ha l'espressione: « devono sentire »? Noi dobbiamo porre in essere una norma che renda vincolante il parere, oppure una norma che prescriva un parere puramente formale?

Onorevoli colleghi, questo mi sembra un punto importante che occorre risolvere.

CAMANGI. Vorrei proporre di sostituire alla parola « enti » una espressione specifica, in quanto noi sappiamo che, mentre il comune è un ente, tale non è, ad esempio, la Commissione per l'artigianato.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo sulla proposta avanzata dall'onorevole Camangi.

CAMANGI. Circa l'osservazione fatta dal collega Bottonelli devo dire che del problema si è occupato il Comitato ristretto, preoccupandosi, in un primo tempo, di stabilire un parere vincolante. In un secondo tempo, però, è ritornato sulla sua decisione. Non credo, d'altra parte, che si determini una incompatibilità col primo comma dell'articolo 1 stabilendo un parere vincolante. Infatti, il primo comma cerca, in sostanza, di stabilire una deroga ad un divieto contenuto nel testo unico. Sicché il problema consiste unicamente nel decidere se optare per un parere vincolante, oppure no. L'osservazione del collega Bottonelli ha il suo valore, perché l'attuale espressione « devono sentire » mi pare che lasci agli enti la facoltà di decidere *ad libitum* il giorno in cui essi non hanno voglia di fare quanto il parere esprime. Personalmente penso — nonostante abbia tuttora delle perplessità — che si potrebbe stabilire la natura vincolante del parere.

BUSETTO. Il problema, onorevoli colleghi, è stato ampiamente dibattuto in sede di comitato ristretto. Per quale motivo? Perché noi non volevamo far entrare, come suol dirsi, dalla finestra ciò che era uscito dalla porta. Sono contento che la discussione si sia riaperta in sede di Commissione: in questo modo a ciascun commissario viene offerta l'occasione di esprimere il proprio parere. È giusto che l'onorevole Bottonelli abbia sollevato l'eccezione e posso concordare con quanto ha detto l'onorevole Camangi in questo senso. Sono anche io dell'avviso che si deve precisare chiaramente che il parere è vincolante, non tanto, però, su quello che occorre fare, su quello cioè che gli enti decideranno di fare, quanto piuttosto sul modo con cui essi hanno deciso di fare. Insomma, a mio avviso, non può essere un parere vincolante sulla decisione, che spetta all'ente, perché diversamente entremmo in contraddizione con lo spirito del primo comma.

BORGHESE. Non sono d'accordo col collega Busetto, perché il primo comma dell'articolo 1 si riferisce, in sostanza, all'articolo 50 della legge sulla edilizia popolare, che si riferisce, in particolare, alla costruzione di botteghe artigianali. Avutasi tale deroga, io credo che debbano essere le autorità comunali a decidere sulla opportunità, o meno, di costruire.

Piuttosto, l'onorevole Cervone, giustamente, ha fatto osservare che, se noi voles-

simo attendere il parere di tutti questi enti, in molti casi si andrebbe per le lunghe, in quanto potrebbero sorgere dei contrasti tra uno e l'altro ente, che praticamente impedirebbero qualsiasi decisione. Proporrèi, quindi, di rendere responsabile della decisione un solo ente, cioè, l'autorità comunale. Conseguentemente il comma potrebbe assumere la seguente formulazione:

« Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare, devono sentire il parere vincolante dell'amministrazione comunale sulla opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonché circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica. L'amministrazione comunale, sentita la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro trenta giorni dalla richiesta ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei precisare che questa non è una legge di natura inderogabile ed imperativa, ma una legge di indirizzo e di facoltà, una legge che va ad aggiungersi a quelle che disciplinano in qualche modo ed orientano l'attività edilizia dello Stato attraverso gli enti preposti a tale tipo di attività, cioè l'Istituto delle case popolari, l'I.N.C.I.S., l'U.N.R.R.A. Casa ecc. È evidente che questi enti, che hanno una certa autonomia, hanno una finalità da perseguire, che è quella di realizzare delle costruzioni che rispondano alle esigenze sociali del momento, dell'ambiente nel quale vengono costruite e delle persone cui sono destinate.

Finora la legge non consentiva la costruzione di locali per l'artigianato. La grande innovazione è che, d'ora innanzi, tali locali saranno consentiti.

Se dovessi esprimere un parere personale sul problema, direi che di tali costruzioni gli enti interessati ne faranno anche troppe, sicché occorrerà porre un freno. Infatti esse rendono di più. Non mi pare consigliabile, quindi, porre un obbligo tassativo a carico di questi enti, in quanto esso non può che rendere più difficile lo svolgimento dell'attività degli enti stessi.

Se, invece, lasciamo la formulazione così com'è e come abbiamo concordato in sede di Comitato ristretto, consentiamo che sia dato il parere, e, d'altra parte, che l'ente si renda conto di quali sono gli umori, le necessità e

le esigenze dell'ambiente, aspetto della questione certamente determinante e non trascurabile.

CECCHERINI. Anche io ritengo che quando un Ente, l'I.N.C.I.S., l'I.N.A. Case, l'Istituto delle Case popolari, o quello che sia, avrà la possibilità di aprire una bottega, lo farà con grande entusiasmo, perché ne ricaverà un reddito maggiore di quello delle abitazioni. Vi possono essere, dunque solo delle preoccupazioni in senso opposto, cioè, che non si abbia una pleora di botteghe artigiane.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. Ricordo alla Commissione che, proprio quando si cominciò ad esaminare questo punto dell'obbligatorietà, si convenne che era opportuno formare un Comitato ristretto per esaminare a fondo la questione. E mi pare che nel Comitato ristretto tutti i componenti sono stati contrari all'obbligatorietà, tanto vero che io avevo presentato un emendamento nel quale dicevo che gli enti indicati dal secondo comma dovevano esprimere parere vincolante, e sul mio emendamento, cioè sul parere vincolante, nessuno è stato d'accordo, perché era in contraddizione con quel « possono » che si riscontra nella dizione del primo comma già approvato.

Ora la questione viene riproposta nuovamente, e a me pare che, secondo quanto ha detto il Ministro, sia opportuno lasciare la dizione che avevamo fatta, aggiungendo solo che questi enti entro il termine di trenta giorni debbano dare il loro parere, perché così si può vedere l'opportunità, o meno, di costruire le botteghe, a seconda delle esigenze ambientali.

AZIMONTI. Anche io non sono affatto d'accordo sul fatto di inserire il principio del parere vincolante. A me pare che — ai fini che ci proponiamo di raggiungere — sia sufficiente la formulazione venuta fuori dalla Commissione, integrata con l'emendamento suggerito dal signor Ministro e con l'ulteriore precisazione che « l'eventuale parere negativo deve essere ben motivato ». In tal modo sarà l'Ente stesso che costruisce contro un parere del Comune, motivato da considerazioni di edilizia e di opportunità, a valutare la situazione con cognizione di causa.

BOTTONELLI. Mi pare che una cosa molto chiara stia diventando oscura. Il primo comma dice: « I progetti per le costruzioni... possono prevedere la costruzione... ». Quindi è l'ente che prende l'iniziativa. Di questo potere discrezionale è esso solo giudice. Il secondo comma, a sua volta, dice: « Gli enti

interessati... devono sentire l'Amministrazione Comunale ecc.... ». A questo, con il suo intervento, il collega Azimonti suggerisce di aggiungere: « Il parere deve essere motivato... ».

Ma secondo la mia opinione, il problema non è se il parere può essere affermativo o negativo, motivato o non motivato, dato o non dato per decorrenza dei termini e così via, ma bensì quello dell'effetto concreto di questo parere agli effetti di potere, o non potere, costruire. Altrimenti abbiamo solo una consultazione che lascia l'ente libero di fare quello che vuole. Giustamente ha detto l'onorevole Ministro che noi dovremo preoccuparci piuttosto di porre un freno alla tendenza naturale dell'ente a prevedere una serie di botteghe artigiane, che possono trovare opportuno collocamento a pianterreno e dare adito ad un reddito maggiore. Ma quale maggior freno a questo scatenarsi, se non l'ente pubblico, il comune, che vede panoramicamente tutte le attività cittadine?

Pertanto, almeno il parere del Comune dovrebbe essere vincolante e motivato, specificando le ragioni — quartiere già particolarmente servito, zone di silenzio, ragioni igienico-sanitarie, ecc. — per cui esso, eventualmente, non è d'accordo sulla costruzione di quelle date botteghe artigiane.

Dunque, sono d'accordo sul fatto che questo parere deve essere motivato, ma insisto anche nel fatto che esso deve avere valore vincolante.

Verrebbe così a cadere anche la contraddizione con quel « possono », perché con queste modifiche noi riaffermiamo che è un potere discrezionale, salvo che vi sia parere contrario motivato dell'Amministrazione Comunale. Fra l'altro, poi, senza la mia dizione, ad un certo momento, il comune e la commissione dell'artigianato potrebbero ricorrere contro una esecuzione in difformità del loro parere. Ed è bene, invece, che contestazioni non ne sorgano.

ALESSANDRINI. A me sembra che lo aspetto fondamentale di questa legge sia il fatto che essa deroga al principio, prima esistente, che non potevano esserci botteghe in edifici economici e popolari.

E un fatto secondario, invece, quello se si debba chiedere il parere preventivamente al comune o alla commissione provinciale, tanto più che il comune deve poi dare la licenza di costruzione. La richiesta di parere dell'ente costruttore costituisce un atto preliminare, che si limita a domandare se è opportuno che nella progettazione si mettano dei negozi, o

no. Questa la richiesta che viene formulata al comune per quanto si riferisce ai problemi di urbanistica, e alla commissione provinciale dell'artigianato per quanto si riferisce alla necessità di botteghe artigiane in quella data zona.

Detto questo, mi pare che gli articoli così come formulati rispondano pienamente agli obiettivi da raggiungere, e che, cambiandoli, non si farebbe altro che complicare le cose.

TITOMANLIO VITTORIA. Ringrazio l'onorevole Alessandrini che mi ha preceduto. Lo spirito della legge è appunto di portare alla periferia le botteghe artigiane, che attualmente son ubicate, per lo più, soltanto al centro delle città. Del resto, l'applicazione di tutte le leggi deve affrontare certe difficoltà iniziali. E il demandare, con l'articolo 11, al Ministero dei lavori pubblici le norme applicative della legge significa anche fare approfondire, nel senso pratico e concreto, quali sono le questioni che si prospettano all'applicazione della legge stessa. Insomma, lascerei il testo così come è.

RIPAMONTI. Esprimo parere favorevole al testo del Comitato ristretto.

Non bisogna dimenticare che si tratta di costruzioni assistite da contributo statale, per cui la volontà espressa dall'ente di costruire delle botteghe non può non cedere di fronte ad un parere negativo dell'amministrazione comunale: il parere espresso dall'amministrazione comunale è, e non può non essere, vincolante.

Per quanto riguarda, invece, il parere della commissione provinciale dell'artigianato, vi è sempre la possibilità del giudizio di merito che il Ministero, attraverso gli organi tecnici e attraverso lo stesso centro C.E.P. di Roma, può esprimere sul programma. Infatti, se avete seguito la procedura di attuazione, sapete che alla richiesta del contributo risponde l'invito a presentare i progetti, che vengono passati per la valutazione all'Ente regionale e, in ultima istanza, il C.E.P.

Un'ultima osservazione di carattere marginale, di coordinamento: definiamo gli enti con i nomi che hanno per legge, e cioè Istituto Autonomo per le Case Popolari, e non « delle ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. D'accordo. Inoltre, bisogna aggiungere, al primo comma, l'U.N.R.R.A. Casas, che non è nell'elenco. Anzi, anche oltre l'U.N.R.R.A. Casas, vi sono altri enti senza scopo di lucro.

Per cui, in sede di coordinamento si dovrebbe, o completare l'elenco eliminando ogni lacuna — cosa difficile se non impossibile —

o abolire ogni riferimento e limitare la dizione del primo comma, per cui « ...i progetti per le costruzioni di case economiche e popolari eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale possono prevedere... ».

BORGHESE. Non insisto nel comma sostitutivo da me proposto. Vorrei solo raccomandare di prendere un concetto dalla mia proposta, e cioè di dare la preminenza ad uno fra i due organi richiesti di parere, Amministrazione Comunale o Commissione Provinciale Artigianato, in modo da evitare evidente imbarazzo e incertezza in caso di pareri discordi fra i due enti.

Si potrebbe quindi aggiungere un comma così concepito: « L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione dell'Artigianato, deve emettere il parere entro trenta giorni ».

TITOMANLIO VITTORIA. Raccomando di non mettere proprio ai margini la Commissione Provinciale dell'Artigianato, che ha delle funzioni particolari in merito alla opportunità e dislocazione delle botteghe.

Con la proposta dell'onorevole Borghese, di fatto, si viene a dare al comune un diritto esclusivo e assorbente di decisione e, quindi, ad esautorare l'organo artigiano, che è, invece, per natura sua particolarmente competente ad esprimersi sull'opportunità o meno. Se c'è un interesse dell'Ente costruttore, c'è anche un interesse della categoria: se la categoria non vuole le botteghe, tale volontà deve avere la possibilità di affermarsi.

Proporrei, quindi, di usare un'altra espressione: « ...devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale, che lo emetterà, d'intesa con la Commissione provinciale dell'Artigianato... »; o qualcosa di simile.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, onorevole Titomanlio, Lei sarebbe d'accordo di formulare in questo modo l'aggiunta proposta dall'onorevole Borghese: « L'Amministrazione Comunale, di intesa con la Commissione Provinciale dell'Artigianato, dovrà emettere il parere entro trenta giorni dalla richiesta ».

TITOMANLIO VITTORIA. Appunto. Si può fare così, in modo da dare il potere di emettere questo parere all'Ente che ha maggiore importanza dal punto di vista giuridico, senza però menomare, al tempo stesso, nella formulazione, il parere dell'altro Ente che è il più competente.

BOTTONELLI. Presento il seguente emendamento: propongo di aggiungere alla parola: « parere », l'aggettivo: « vincolante ».

PRESIDENTE. L'onorevole Borghese aveva appunto tolto la parola « vincolante » per permetterci di arrivare più facilmente alla conclusione cui siamo arrivati.

BOTTONELLI. Vuol dire che io presento un emendamento all'emendamento Borghese, nel senso che ho detto prima.

PRESIDENTE. A questo punto, possiamo così riassumere la discussione intorno al secondo comma dell'articolo 1.

La formulazione originaria del comma è la seguente:

« Il numero delle botteghe e dei locali da costruirsi, ai sensi del comma precedente, deve essere fissato, in sede di progettazione, dal Genio civile, sentito il parere dell'Ispettorato del lavoro e della Commissione provinciale dell'artigianato ».

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente altro:

« Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di far corso alla progettazione di costruzioni di tipo popolare devono sentire l'Amministrazione comunale, l'Ispettorato del lavoro e la Commissione provinciale dell'artigianato sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonché circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica ».

Nella discussione testè conclusasi - discussione che si è tutta incentrata sul testo del Comitato ristretto - l'onorevole Ceccherini, con il consenso dell'onorevole Ministro, ha proposto di sopprimere il parere dell'Ispettorato del lavoro.

L'onorevole Ministro, a sua volta, ha proposto di stabilire il termine di 30 giorni per l'emissione del previsto parere; egli ha anche prospettato l'opportunità di parlare, non semplicemente di costruzioni di tipo popolare, ma - in modo più completo ed esatto - di « costruzioni di tipo economico e popolare ».

Gli onorevoli Borghese e Titomanlio, infine, accedendo alle proposte dell'onorevole Ceccherini e del Ministro e alla prospettata necessità di dare la preminenza all'Amministrazione comunale, senza peraltro esautorare l'organo artigiano, hanno concordato e proposto la seguente nuova formulazione dell'emendamento sostitutivo:

« Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Ammi-

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

nistrazione comunale, sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonché circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica.

L'Amministrazione Comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta ».

Ritengo che su questo testo sia concorde, quanto meno, la gran maggioranza della Commissione.

Pertanto, metto ai voti la sostituzione del secondo comma dell'articolo 1 con i due altri di cui ho dato lettura testè.

(È approvata).

L'articolo 1, a seguito delle modificazioni apportate, assume la seguente formulazione:

« I progetti per le costruzioni di case economiche e popolari, eseguite a totale carico dello Stato o con il concorso o contributo statale, dall'I.N.C.I.S., dagli Istituti per le case popolari e dagli Enti non aventi fini di lucro, possono prevedere la costruzione di un adeguato numero di botteghe e locali da destinare ad uso di imprese artigiane.

Gli enti interessati, ad eccezione delle cooperative edilizie, prima di dar corso alla progettazione di costruzioni di tipo economico e popolare devono sentire il parere dell'Amministrazione comunale sull'opportunità della costruzione delle botteghe e dei locali di cui al comma precedente, nonché circa il numero e l'ubicazione di esse, sempre nei limiti delle vigenti norme di edilizia e di urbanistica.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato, dovrà emettere il parere entro 30 giorni dalla richiesta ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 2, 3, 4 e 5, dei quali il Comitato ristretto propone la soppressione.

Non essendovi osservazioni né do lettura e ne porrò in votazione il mantenimento:

ART. 2.

Le botteghe, di cui al precedente articolo, sono destinate ad accogliere in prevalenza le aziende artigiane allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa

dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro cui è destinato.

(Non è approvato).

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici attraverso i suoi organi periferici, dietro dichiarazione dell'Ispettorato del lavoro, è autorizzato a promuovere il trasferimento delle aziende artigiane considerate all'articolo 2.

(Non è approvato).

ART. 4.

Sono esentate dal trasferimento le aziende:

a) le cui condizioni ambientali possono essere corrette da opportune igieniche trasformazioni:

b) il di cui ciclo di lavorazione è subordinato a particolare uso di impianti o a trasformazioni di beni o a prestazioni di servizi di tale natura che rendono intrasferibile l'attività artigianale medesima.

Nei casi previsti dalle lettere a) e b) il titolare dell'azienda o il proprietario dello stabile è obbligato a predisporre l'adattamento dei locali, secondo i criteri fissati dal Genio civile, d'intesa con l'Ispettorato del lavoro.

(Non è approvato).

ART. 5.

Per la progettazione e la esecuzione dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici può valersi, oltre che degli Uffici del Genio civile, dell'Istituto case popolari, di società cooperative di artigiani o di Enti morali che potranno essere costituiti con lo scopo di costruire, senza finalità di lucro, case popolari e botteghe per i soci medesimi, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni del testo unico del 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica. Il Ministero dei lavori pubblici può valersi, altresì, di enti e di società cooperative che già provvedono alla costruzione di borgate rurali.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 6. Dò lettura, innanzitutto, del testo originario del progetto di legge:

« Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati:

a) alle imprese che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente legge;

b) a tutte le imprese artigiane che ne facciano domanda purché risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata dal Genio civile, d'intesa con l'Ispettorato del lavoro e la Commissione provinciale dell'artigianato ».

Do ora lettura dell'articolo sostitutivo proposto dal Comitato ristretto:

« Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purché risultino iscritte nel relativo albo, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro cui è destinato.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata d'intesa con l'Ispettorato del lavoro e la Commissione provinciale dell'artigianato ».

Propongo di sopprimere al secondo comma dell'articolo sostitutivo, le parole: « l'Ispettorato del lavoro e ».

Nessuno chiedendo di parlare, procediamo alla votazione.

Metto in votazione, innanzi tutto, il mantenimento delle parole, di cui il mio emendamento propone la soppressione.

(Non è approvato).

Metto allora in votazione l'intero articolo sostitutivo modificato secondo l'emendamento testé approvato:

« Le botteghe ed i locali annessi sono assegnati alle imprese artigiane che ne facciano domanda, purché risultino iscritte nel relativo albo ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con preferenza a quelle allocate in ambienti malsani, in scantinati o in locali dove, a causa dei cicli di lavorazione o di altri motivi, l'ambiente risulta antigienico ed inadatto al lavoro a cui è destinato.

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata, d'intesa con la Commissione provinciale dell'artigianato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo originario:

« Le botteghe, comunque costruite, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto

di futura vendita, con l'osservanza delle modalità previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.

Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati ai bisogni della sua azienda ».

BOTTONELLI. Vorrei, se mi è consentito, che mi si desse una spiegazione di quel « comunque », contenuto nel primo comma di questo articolo. Non vorrei che avesse un significato di sanatoria.

TITOMANLIO VITTORIA. Si riferisce evidentemente all'articolo 1.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. Allora si potrebbe dire: « costruite ai sensi della predetta legge ».

CAMANGI. Propongo che alla parola « bisogni », contenuta nel secondo comma, si sostituisca la parola « esigenze ».

ALESSANDRINI. Sul secondo comma devo fare alcune brevi osservazioni.

Vorrei che il contenuto del secondo comma fosse inteso nel senso che dall'assegnazione delle botteghe venissero esclusi anche i possessori di cospicui beni ubicati fuori del comune e che, quindi, abbiano ugualmente un notevole reddito. Esistono, infatti, artigiani che non posseggono nel centro urbano dei locali, ma che tuttavia hanno delle ottime fattorie fuori del centro. Non è giusto, a mio avviso, che si permetta a chi sta bene di speculare sui contributi dello Stato. Io non faccio la proposta di abolire l'espressione « centro urbano », desidero però che si tenga conto della situazione economica e finanziaria dei singoli artigiani. Vorrei che questa mia osservazione restasse a verbale in modo che essa possa servire di orientamento al momento dell'assegnazione di questi locali.

CAMANGI. Se si comincia a fare discriminazioni di questo genere, onorevoli colleghi, non so dove si va a finire. Bisogna certamente stabilire dei limiti, ma occorre tener presente che c'è una graduatoria, da compilare a cura dell'Ispettorato del lavoro, la quale deve tenere conto anche di questa eventualità.

ALESSANDRINI. Onorevole Camangi, appunto per evitare complicazioni, io mi sono limitato a fare delle osservazioni, rinunciando a presentare un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione.

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

Metto, innanzi tutto, in votazione l'emendamento del relatore:

« Al primo comma, sostituire le parole: comunque costruite, con le altre: costruite ai sensi della presente legge ».

(È approvato).

Metto, poi, in votazione l'emendamento dell'onorevole Camangi:

« Al secondo comma, sostituire le parole: ai bisogni, con le altre: alle esigenze ».

(È approvato).

Metto, infine, in votazione l'intero articolo 7 come risulta con gli emendamenti testé approvati:

« Le botteghe, costruite ai sensi della presente legge, possono essere assegnate in locazione, ovvero con patto di futura vendita, con l'osservanza delle modalità previste per gli assegnatari degli alloggi dell'Istituto o dell'Ente al quale l'edificio appartiene.

Non possono essere assegnate botteghe costruite con il contributo dello Stato a chi sia proprietario, nello stesso centro urbano, di altri locali che risultino adeguati alle esigenze della sua azienda ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Per la costruzione delle botteghe, di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute nella legge 2 luglio 1949, n. 408, e nella legge 10 agosto 1950, n. 715, per quanto concerne la costruzione di case popolari.

Per la trasformazione delle botteghe di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle abitazioni malsane ».

Il Comitato ristretto ne propone la soppressione.

Ne metto in votazione il mantenimento.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Le botteghe e i locali annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno delle agevolazioni concesse in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche e integrazioni ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. La legge 408 è già scaduta dal giugno scorso.

TITOMANLIO VITTORIA. È nel testo perché, quando fu presentata la proposta di legge, era ancora in vigore.

PRESIDENTE. Comunque il riferimento ad essa va soppresso.

CAMANGI. Lo scopo di questo articolo è di evitare che possano domani nascere dubbi sulla possibilità di concedere, anche per questa parte del fabbricato, tutte le agevolazioni di ogni genere che si concedono per l'edilizia popolare.

Ed allora è inutile fare riferimento alla legge tale o tal'altra. Basterà dire che le parti di fabbricato destinate alle botteghe, di cui alla presente legge, godranno delle stesse agevolazioni di cui godrà l'intero fabbricato.

E credo che a rigor di termini non ce ne sarebbe nemmeno assoluto bisogno, perché l'articolo 1 comprende già questo.

BUSETTO. Non si potrebbe usare una formulazione più semplice? Ad esempio: « Le botteghe e locali annessi... fruiranno di tutte le agevolazioni concesse in materia di edilizia economica e popolare ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. D'accordo.

ALESSANDRINI. Parlare semplicemente di « agevolazioni » è insufficiente. Se non precisiamo, aggiungendo l'aggettivo « fiscali », ho paura che domani possono sorgere equivoci.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Allora, si può mettere « di tutte le agevolazioni ».

CIBOTTO. Io proporrei di parlare di tutte le agevolazioni e provvidenze.

PRESIDENTE. Le provvidenze ci sono state già per legge, nel momento in cui costruiscono il fabbricato.

ALESSANDRINI. Propongo di sostituire l'ultima parte dell'articolo dalle parole: « delle agevolazioni concesse » alla fine, con le seguenti parole: « ...di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, concesse in materia di edilizia economica e popolare ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Alessandrini.

(È approvato).

Metto ora in votazione il nuovo testo dell'articolo 9 così come risulta dall'emendamento approvato:

« Le botteghe e locali, annessi, costruiti per uso imprese artigiane, di cui all'articolo 1, fruiranno di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali, concesse in materia di edilizia economica e popolare ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 1959

Passiamo all'articolo 10:

« Su proposta del Ministro dei lavori pubblici saranno emanate le norme per l'applicazione della presente legge ».

RIPAMONTI. Diamo un termine.

TITOMANLIO VITTORIA. Propongo: « entro novanta giorni ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. È poco. Direi: « entro 120 giorni ».

TITOMANLIO VITTORIA. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Togni.

(È approvato).

Metto ora in votazione il nuovo testo dell'articolo 10:

« Su proposta del Ministro dei lavori pubblici saranno emanate, entro 120 giorni, le norme per l'applicazione della presente legge ».

(È approvato).

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare di tornare sulla dizione del primo comma dell'articolo 1: l'elencazione degli istituti è incompleta, in quanto non vi sono indicate l'U.N.R.R.A.-Casas, le case dei ferrovieri, dei postelegrafonici ed altri enti. D'altra parte, è difficile compilare un elenco completo, senza lacune. Onde evitare omissioni e conseguenti possibili contestazioni, io penserei di togliere la casistica, limitando l'articolo all'affermazione del principio.

CAMANGI. Concordo con l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Provvederò in questo senso, se la Commissione lo ritiene opportuno, in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Sui lavori della Commissione.

BUSETTO. Mi permetto sollecitare la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane » (1770).

PRESIDENTE. Onorevole Busetto, era mia intenzione porre la discussione di detto provvedimento all'ordine del giorno della odierna seduta, ma ciò non è stato possibile, in quanto, nel frattempo, la Commissione finanze e tesoro ha chiesto ed ottenuto di poter esprimere il suo parere sul progetto.

Posso, però, assicurarle che esso sarà discusso nella seduta di venerdì prossimo, in quanto mi sono preoccupato di avere dal Presidente della predetta Commissione l'assicurazione che il parere verrà dato tempestivamente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia » (249):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro, Arenella, Azimonti, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bontade Margherita, Borghese, Bottonelli, Busetto, Buzzelli Primo, Camangi, Cavazzini, Cervone, Cianca, Cibotto, Curti Ivano, De Capua, De Pasquale, De Vito Antonio, Di Leo, Giorgi, Lombardi Giovanni, Martina Michele, Ripamonti, Sarti e Terranova.

È in congedo:

De' Cocci.

La seduta termina alle 12,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI